

Codice A1610B

D.D. 26 ottobre 2021, n. 685

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. AROLA (VB) - Intervento: Rifacimento tetto con creazione terrazzo e sostituzione serramenti. Località del portico. NCT Foglio 19, mapp. 960. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 685/A1610B/2021

DEL 26/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. AROLA (VB) – Intervento: Rifacimento tetto con creazione terrazzo e sostituzione serramenti. Località del portico. NCT Foglio 19, mapp. 960. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del signor *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n.106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal

Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/ 986 /2021A/A1600A

Rif. n. 88938 /A1610B del 28/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: AROLA (VB)
Intervento: Rifacimento tetto con creazione terrazzo e sostituzione
serramenti. Località del portico.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 28.07.2021, con nota prot.1331 del 23.07.2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento è inerente alla ristrutturazione di un edificio, consistente nel rifacimento della copertura esistente, con formazione di terrazzo, e nella sostituzione dei serramenti su tutti i prospetti del fabbricato; l'area d'intervento si trova nel centro abitato di Arola, all'interno del nucleo di antica formazione,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Arola (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01.08.1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta, ad eccezione della sostanziale modifica alla configurazione della falda di copertura, conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

vista la prescrizione specifica della scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte: *"...nei nuclei/centri storici, non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art.24 delle Nda"*,

considerato che il centro storico di Arola, data la sua posizione geografica, risulta visibile dalle località vicine e prospicienti le rive del lago d'Orta,

visto che allo stato attuale il centro storico risulta caratterizzato da edifici di tipologia analoga e uniforme, in buono stato di conservazione, e non sono presenti modifiche sostanziali delle coperture, tradizionali, degli edifici; dalla vista dall'alto (ortofoto) del nucleo storico di Arola, si rileva una pregevole uniformità tipologica delle coperture, dove non emergono alterazioni dell'andamento delle falde, né significative modificazioni delle stesse,

considerato che le opere, così come proposte, ad eccezione dell'intervento di modifica alla configurazione della falda di copertura, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il nuovo tetto del fabbricato sia realizzato con struttura in legno come l'esistente, con il medesimo disegno delle falde, e con il manto in tegole di laterizio, escludendo la formazione del terrazzino a pozzetto e la relativa sostanziale modifica della falda di copertura;
- i nuovi serramenti siano conformi alle aperture di facciata esistenti, e di color legno naturale.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Lettera Comune</i>	RICHIESTA POTERE SOSTITUTIVO .pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica .pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico Stato attuale</i>	Tavola di Rilievo .pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Progetto</i>	Tavola di progetto .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Raffronto</i>	Tavola comparativa .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



**Ministero
della cultura**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Al Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio
E p.c.

Risp. al prot. n. 11252 del 24/08/2021
Class. [34.43.04/32.1](#)

Oggetto: AROLA (VB) – Località del portico
Rifacimento tetto con creazione terrazzo e sostituzione serramenti.
Richiedente: XXXXXXXXXX
Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.lgs. 42/2004 s.m.i.)
PARERE VINCOLANTE

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D. lgs. 42/2004 e s. m. i., con D.M. del 01.08.1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio" così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata la documentazione progettuale relativa alla sostituzione dei serramenti ed al rifacimento del tetto con la creazione di un nuovo terrazzo a pozzetto;

Considerato il parere della Regione Piemonte, settore territorio e paesaggio;

Considerato che l'intervento in oggetto riguarda un immobile che fa parte del tessuto storico del nucleo di Arola e che, pur con alcuni rimaneggiamenti, mantiene dal punto di vista materico e planivolumetrico le caratteristiche tipizzanti l'edilizia storica;

Considerato che le prescrizioni specifiche per l'area in oggetto prevedono che "nei nuclei/centri storici, non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art.24 delle Nda"

Considerato inoltre che negli edifici costituenti il nucleo storico di Arola si rileva "una pregevole uniformità tipologica delle coperture, dove non emergono alterazioni dell'andamento delle falde, né significative modificazioni delle stesse";

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a quanto in oggetto alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- il nuovo tetto del fabbricato sia realizzato con struttura in legno come l'esistente, con il medesimo disegno delle falde, e con il manto in tegole di laterizio, escludendo la formazione del terrazzino a pozzetto e la relativa sostanziale modifica della falda di copertura, come già espresso dalla Regione Piemonte;
- i nuovi serramenti siano realizzati in legno, siano conformi alle aperture di facciata esistenti, e mantengano le medesime partizioni e finitura di quelli esistenti;
- si eviti l'uso di tegole con effetto antichizzato.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento



autorizzativo.

Il Responsabile del procedimento
arch. Chiara Galvan

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella Ranaldi

*Documento firmato
digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate*